

CAMERA DEI DEPUTATI N. 313

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PINO, BASILE GUIDO, BERTI, CALANDRONE GIACOMO, CAPUA, GIOLITTI, GRAZIADEI, GRAZIOSI, GULLO, JACOPONI, LACONI, LA SPADA, LI CAUSI, PAJETTA GIULIANO, SAMMARTINO, SCHIRÒ

Annunziata il 28 ottobre 1953

Concessione di biglietti di viaggio a prezzo ridotto
per gli scrittori e gli autori

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di addivenire alla concessione di riduzioni ferroviarie per gli scrittori e gli autori è largamente sentita nel Paese, in quanto riflesso diretto di un'aspirazione costante e profonda delle due categorie. Ne è riprova l'interesse e l'attesa suscitati dalla iniziativa già avanzata nella precedente legislatura e rimasta allo stato di relazione (Doc. n. 1218 e n. 1218-A, atti della Camera). Trattasi, come ognuno sa, di categorie professionali molto ristrette come numero, ma che nella società esercitano un'attività che s'inserisce nel tempo e determina nell'opinione pubblica una risonanza ed una sensibilità verso i problemi che le riguardano. S'è detto e ridetto che, specie in Italia, gli scrittori e gli autori vivono male, e si è sempre più constatata la necessità di provvedimenti intesi ad ovviare a questa deficienza, che denuncia una sperequazione evidente tra l'importanza della loro funzione, il riconoscimento collettivo ad essa dato, e la sostanziale realtà.

Le concessioni ferroviarie speciali per determinati trasporti di persone sono, in atto, disciplinate dal decreto ministeriale 4 febbraio 1949 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1949, n. 30), che abroga quello del 29 dicembre 1931, n. 1324 (*Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1932, n. 250), e le successive modificazioni. Ne usufruiscono in misura varia, oltre le alte cariche dello Stato ed i dipendenti statali,

anche gli appartenenti ad alcune categorie di funzionari e di cittadini, degne di particolare riguardo. Non molte però. Ed infatti, accanto al detto decreto, si è riconosciuta la necessità di mantenere in vigore la legge 9 aprile 1931, n. 406 (*Gazzetta Ufficiale* 4 maggio 1931, n. 102), e successivo regio decreto 11 marzo 1931, n. 1523 (*Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1931, n. 296), che sanciscono e disciplinano le concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti. La quale legge rappresenta il riconoscimento giuridico, che continua ed allarga quella che è stata antica aspirazione e conquista di questa categoria. I giornalisti, infatti, già con la legge 9 luglio 1908, n. 406, che disciplinava la concessione di biglietti a prezzo ridotto per talune categorie di persone sulle ferrovie dello Stato, erano riusciti ad ottenere la legittimazione di questo diritto, espressamente formulato all'articolo 4. E le successive modifiche, che vanno da quella apportata dal decreto-legge luogotenenziale del 17 giugno 1919, n. 1325, a quelle già citate, in atto vigenti, non hanno fatto che lasciare intatta la questione di fondo, aggiornando ed ampliando via via la portata della concessione.

Ora è superfluo notare la saggezza di questo riconoscimento giuridico, che costituisce un vero e proprio atto di giustizia ed una legalizzazione delle esigenze di una categoria così importante e così affine a quella degli scrittori ed a quella degli autori. Che altro,

infatti, sono i giornalisti, se non degli scrittori che hanno la dote di saper cogliere soprattutto il carattere e l'aspetto contingenti della realtà, e di saperlo rendere artisticamente per necessità professionali? Né, d'altra parte, si può oggi concepire lo scrittore o l'autore come chiusi in se stessi, isolati nella torre d'avorio del loro studio e del loro mondo artistico-letterario, ma nella loro complessa realtà di uomini che devono vivere ed osservare, inseguendosi profondamente nella realtà umana che li circonda e li comprende, per poterne cogliere ed interpretare gli aspetti più intimi e riposti. Lo scrittore o l'autore sono uomini di cultura, anche essi in fase di incessante arricchimento, e quindi hanno bisogno di spostarsi per studi, per ricerche, per viaggi di osservazione, di consultazione bibliografica, per convegni, avvenimenti artistico-letterari. Pur sotto diversi aspetti, il viaggiare costituisce quindi per essi, così come per i giornalisti, una necessità professionale, un complemento formativo per il loro interno travaglio.

* * *

Nel formulare la presente proposta di legge, si è avuto cura, nei limiti del possibile, di snellire il provvedimento nella sua portata e di renderne operante il meccanismo di applicazione, evitando gli appesantimenti burocratici.

Le organizzazioni aventi personalità giuridica, che attualmente raggruppano in campo nazionale, gli scrittori da un lato, gli autori dall'altro sono rispettivamente:

per gli scrittori: il sindacato nazionale scrittori, la Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani;

per gli autori: il Sindacato nazionale autori, la Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani.

Occorre in proposito chiarire che il termine « Autori » sta in sostanza ad indicare i soli autori di teatro, ed infatti tanto il Sindacato che la Cassa comprendono di fatto solo questa categoria.

Logicamente il titolo valido, essenziale per poter essere ammessi a godere della concessione, non può che essere costituito dall'iscrizione corrispettiva ad una delle due organizzazioni. Si è creduto opportuno scartare quello derivante dall'iscrizione ai due sindacati, e ciò per alcuni motivi, fra cui sono fondamentali i seguenti.

Anzitutto i rispettivi sindacati potrebbero, per quanto in circostanze eccezionali, non raggruppare in modo unitario le rispet-

tive categorie, mentre le due Casse nazionali, sulla base dell'assistenza e della previdenza hanno questo precipuo compito. Non soltanto, ma esse, diversamente dai sindacati, sono Enti di diritto pubblico.

L'iscrizione ai due sindacati è regolata con criteri di una certa larghezza, mentre l'iscrizione alle due Casse è sottoposta ad uno stretto controllo. Non possono infatti farne parte, se non quegli scrittori e quegli autori, che esercitano in modo esclusivo questa attività, e da essa traggono i mezzi di vita. Ne deriva una più rigorosa selezione ed una maggiore garanzia agli effetti della pratica applicazione della legge, oltre che una contrazione numerica dei beneficiari. Appunto per ribadire questi concetti informativi, si è precisato che tanto gli scrittori come gli autori per aver diritto alla concessione, debbono aver l'anzianità d'iscrizione alle rispettive casse nazionali, non inferiore ad un anno.

Per rendere infine organicamente articolato nella sua impostazione e nella sua portata il provvedimento, non si è trascurato di regolamentare la procedura ed il trattamento da attribuirsi ai familiari dei beneficiari chiarendone la dizione.

Una riserva si potrebbe avanzare. È quella di carattere tecnico-finanziario, riguardante i presunti aggravii che, in seguito all'entrata in vigore della legge, deriverebbero al bilancio dello Stato, a causa del diminuito introito. Ma essa non ha alcuna ragion d'essere, se si considera l'esiguo numero dei beneficiari, ivi compresi i familiari, e soprattutto il fatto che la concessione stessa stimolerebbe gli aventi diritto a moltiplicare la frequenza dei viaggi, riequilibrando quindi, mediante l'aumento numerico globale, la riduzione del prezzo.

* * *

Onorevoli Colleghi! Se vi sono delle categorie che possono vantare il diritto al titolo di operai dell'ingegno, gli scrittori e gli autori sono tra i primi.

Nei paesi più progrediti queste categorie hanno avuto i meritati riconoscimenti, e questo è un segno di una nuova sensibilità sociale che si afferma.

Con la proposta di legge, che ci onoriamo presentare all'approvazione della Camera, noi pensiamo che l'Italia repubblicana non debba rimanere indietro in questa riparazione ed in questo riconoscimento e che il Parlamento, sensibile ai problemi ed alle esigenze del Paese, non possa non rendersene interprete.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli scrittori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani, sono concessi annualmente ventiquattro biglietti di sola andata a tariffa ridotta del settanta per cento e quattro biglietti di sola andata a tariffa ordinaria differenziale a metà prezzo per i singoli membri della famiglia.

Identico trattamento è concesso agli autori italiani, che facciano di questa attività la loro professione esclusiva e retribuita e siano iscritti alla Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani.

ART. 2.

In applicazione al disposto dell'articolo precedente, tanto la Cassa nazionale assistenza e previdenza tra scrittori italiani che la Cassa nazionale assistenza e previdenza autori italiani, all'inizio di ogni anno, ed in ogni caso non oltre il 31 marzo, dovranno inviare alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'elenco completo dei propri iscritti specificando, in riferimento al disposto del successivo articolo 3 della presente legge, quali sono gli aventi diritto alla concessione.

Alla stessa Direzione generale delle ferrovie dello Stato dovranno pure inviare le loro domande, debitamente corredate, gli scrittori e gli autori, regolarmente iscritti alle rispettive Casse nazionali, che abbiano il requisito di cui al successivo articolo 3 e che desiderino fruire della concessione.

ART. 3.

Sono ammessi a godere della concessione soltanto gli scrittori e gli autori che siano iscritti da almeno un anno alle rispettive Casse nazionali e siano al corrente con il pagamento delle quote.

ART. 4.

Le domande, avanzate dagli interessati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, dovranno;

a) contenere le generalità complete e l'indirizzo del richiedente;

b) specificare se esso desideri valersi della concessione per i propri familiari ed elencare in modo preciso per quali, indicandone le rispettive generalità;

c) precisare se esso è già in possesso oppure no dell'apposita tessera di riconoscimento, e nel caso affermativo riportarne il numero;

d) precisare presso quale stazione delle ferrovie dello Stato o presso quale agenzia autorizzata, l'interessato desidera ritirare il libretto di scontrini e l'eventuale tessera di riconoscimento;

e) essere infine corredate dei documenti che seguono:

1°) certificato rilasciato dalla rispettiva Cassa nazionale, attestante che l'interessato si trova nelle condizioni sancite dall'articolo 3;

2°) certificato di stato di famiglia redatto nei modi e termini di legge, e questo solo nel caso che il richiedente desideri fruire anche della concessione per i propri familiari;

3°) due fotografie formato tessera, controfirmate dall'interessato, ove questi non sia già in possesso della relativa tessera di riconoscimento.

ART. 5.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ricevute le domande con le notizie ed i documenti giustificativi ed eseguiti sulla scorta dell'elenco gli opportuni controlli, salva la facoltà di ogni altro legale accertamento, rilascerà agli aventi titolo un blocchetto contenente ventiquattro scontrini, ciascuno dei quali darà diritto allo scrittore o all'autore di effettuare un viaggio di sola andata nella classe che egli sceglierà, con il pagamento delle tasse a tariffa ridotta del settanta per cento.

Rilascerà anche per coloro che ne fossero sprovvisti, e dietro loro richiesta, una tessera di riconoscimento, applicandovi una delle due fotografie inviate dall'interessato e trattenendo l'altra agli atti.

La tessera di riconoscimento, la copertina del libretto ed i relativi scontrini, per essere validi, dovranno portare il timbro a secco della direzione generale suddetta.

Gli ammessi alla concessione, all'atto del ritiro del libretto di scontrini e della eventuale tessera di riconoscimento, dovranno versare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a titolo rimborso spese, lire 120 per il libretto di 24 scontrini e lire 100 per la tessera di riconoscimento.

ART. 6.

I membri della famiglia degli scrittori e degli autori che possono fruire delle concessioni ammesse dalla presente legge, sono i seguenti:

- a) moglie;
- b) figli celibi fino ai 25 anni;
- c) figlie nubili e vedove, purché queste ultime siano conviventi con lo scrittore o l'autore ed a suo carico;
- d) genitori, se conviventi;
- e) fratelli minorenni e sorelle nubili di scrittori ed autori non ammogliati, purché con loro conviventi ed a loro carico.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, rilevato dalla domanda e dai documenti giustificativi di cui all'articolo 4 le generalità ed il titolo dei familiari sopra specificati ed accertata la legittimità della richiesta, darà corso alla emissione dei relativi scontrini, costituiti dalla matrice e da un tagliando. Essi saranno emessi senza specificazione della classe, affinché questa possa essere stabilita dal beneficiario a sua scelta, ma dovranno portare l'indicazione del nome di quest'ultimo, quella della sua tessera di riconoscimento quale titolare della concessione, ed ancora quella delle generalità di ciascuna delle persone di famiglia che debbono viaggiare ed alla quale lo scontrino stesso si riferisce.

ART. 7.

Per fare uso di ciascuno dei 24 scontrini, il beneficiario titolare, prima di presentarlo alla biglietteria, dovrà riempire matrice e tagliando, con indicazione della classe, del percorso, della data, ed apponendo sul tagliando stesso la propria firma.

Per fare uso di ciascuno degli scontrini per i familiari, il titolare beneficiario, prima di farlo presentare alla biglietteria, dovrà completarlo con l'indicazione della classe e con la propria firma in calce.

ART. 8.

I biglietti di cui alla presente concessione saranno validi per la via chilometricamente più breve, e per le deviazioni ammesse per i viaggiatori ordinari.

Essi hanno la validità di 20 giorni, scadono alla mezzanotte del ventesimo giorno da quello del rilascio, esso compreso, e per tutto

il resto sono soggetti alle seguenti norme dei biglietti a tariffa ridotta serie *C*:

a) scadenza alla data fissa improrogabile del 13 marzo dell'anno successivo a quello della emissione;

b) diritto a cinque fermate intermedie, la cui durata, entro i limiti della validità del biglietto, può essere stabilita a volontà del viaggiatore. L'uso di essi non è subordinato ad alcuna speciale formalità.

ART. 9.

Non è assolutamente ammesso il rilascio dei duplicati dei libretti, dei biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta del settanta per cento e dei biglietti per le persone di famiglia smarriti o trafugati.